

Prot. 643/2024 U



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo

Direttiva N. 3/2024**-Procedimenti con reati e illeciti amministrativi che prevedono confisca -**

Il Procuratore della Repubblica,

richiamati gli argomenti analizzati nel corso della riunione dei Magistrati dell'Ufficio del 5/12/23 riguardanti quanto oggetto della riunione endodistrettuale tenutasi in Procura Generale di Venezia il 4/12/23, nel corso della quale è stato analizzato il tema della esecuzione penale di statuizioni di confische, anche per equivalente, contenute in sentenze di condanna definitive, ove si è constatata l'impossibilità frequente di realizzare quanto oggetto della statuizione di confisca in quanto, a distanza di tempo, si verifica assenza di beni in capo all'obbligato: ciò soprattutto si verifica nei casi in cui non vi è stato in fase di indagini preliminari sequestro preventivo di beni che poteva essere richiesto in ragione del reato e dei presupposti di legge per la confisca;

ricordato che è stata rappresentata anche la difficoltà per la Procura Generale, che opera in sede di esecuzione in secondo grado, di capire, in caso di intervenuto sequestro preventivo, la effettiva situazione dei beni oggetto del sequestro al momento della condanna definitiva ai fini della esecuzione della confisca, potendo la situazione essere cambiata nel corso del processo a seguito di decisioni di riesami reali, di istanze di parte o di terzi, per cui un sede di riunione endodistrettuale era emersa a tal fine la opportunità che fosse annotato in un foglio notizie per ciascun procedimento penale in cui vi è stato sequestro preventivo, l'importo dei beni sottoposti a sequestro effettivamente rinvenuti nella disponibilità dell'indagato o di terzi, spesso inferiore a quello per il quale è stato emesso il provvedimento cautelare reale, altresì le tipologie di beni oggetto di sequestro preventivo, nonché analogamente ciò che permane in sequestro effettivo al momento della sentenza di primo grado e ciò che è oggetto di statuizione di confisca;

ricordato altresì che è stato ritenuto opportuno che si valutasse sempre con tempestività la richiesta di sequestro preventivo tutte le volte in cui è prevista normativamente la confisca e vi sono i presupposti di legge, nonché, previa iscrizione e aggiornamento iscrizione degli illeciti amministrativi del D.Lvo 231/2001 nei casi in cui gli stessi ricorrono in ragione dei reati presupposti, la richiesta di sequestro preventivo ai sensi dell'art.53 D.Lgs 231/2001 in tutti i casi in cui è prevista la confisca a

norma dell'art.19 stesso decreto, anche in considerazione della prescrizione diversa degli illeciti amministrativi ai sensi dell'art.22¹ D.Lvo 231/2001 e del diverso meccanismo di interruzione della prescrizione;

richiamata altresì la nota emessa dal Procuratore Generale di Venezia il 7/12/2023 prot. 10265/2023 avente ad oggetto *"proposte in materia di confisca"* indirizzata ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto, già comunicata ai Magistrati dell'Ufficio ai fini dell'osservanza e analisi;

richiamato quanto in detta nota è stato evidenziato ed in particolare la valutazione di *"proposta di previsione di procedure dirette a migliorare il contrasto alle molteplici manifestazioni di criminalità economica di profitto attraverso il potenziato e razionale utilizzo degli strumenti normativi esistenti ed in particolare della confisca prevista nelle diverse declinazioni ed ambiti, in particolare dagli art.12 bis e ter D. vo n.74/2000 in materia di reati tributari, dall'art.322 ter c.p. in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, dall'art.648 ter c.p. in materia di reati contro il patrimonio, solo per citare i casi più significativi e più densi di implicazioni e problematiche giuridiche ed operative"*;

rilevato che nella suddetta nota è anche sottolineato che *"A tal fine si sottolinea la necessità di un sistematico ricorso nella fase delle indagini preliminari al sequestro preventivo ex art.321 co. II cpp in quanto solo un intervento a sorpresa nella fase iniziale delle indagini può rendere proficua la ricerca di un profitto illecito da aggredire anche solo per equivalente. Il peculiare osservatorio dell'Ufficio esecuzioni della Procura Generale consente di affermare con certezza la sostanziale vanità di ricerche di beni e valori da confiscare concentrata solo nella fase esecutiva pur a fronte di ingenti profitti illecitamente conseguiti, come accertato da sentenze definitive. Raramente il condannato, dopo anni di processi, mantiene la palese titolarità di beni suscettibili di confisca."*

Le ricerche delegate dalla Procura Generale al Nucleo PEF GdF Venezia sono nella assoluta maggioranza dei casi lunghe, faticose e destinate all'insuccesso. Esito inglorioso di quelle ricerche è l'apprensione di poche centinaia di euro.... Pertanto si auspica una più capillare azione già nella fase delle indagini preliminari: solo la rapidità dell'intervento a sorpresa nella fase delle indagini preliminari garantisce possibilità di successo. Inoltre quando anche lo strumento sia stato attivato

¹ Art.22 D.Lgs 231/2001 –

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.



con sequestro di denaro, titoli, beni, immobili e mobili, a distanza di anni (dopo i vari gradi di giudizio e con eventuali ricorsi al Tribunale del riesame) spesso manca certezza su ammontare ed identità di beni sequestrati.”;

rilevato, altresì, che in detta nota si propone ai Procuratori *“l’elaborazione condivisa di una procedura di trasmissione dei dati essenziali dalle Procure del distretto alla Procura Generale che preveda l’invio di un quadro sinottico che indichi le somme di denaro, titoli e valori già in sequestro con il numero di FUG che consente di individuare l’iban del conto originario sul quale le somme sono state sequestrate nonché il conto cd. Specchio creato dalla Banca al momento del sequestro. Al riguardo si propone (sempre sollecitando interlocuzione sul punto) di evitare il sequestro del conto corrente dell’indagato-imputato (tranne casi particolari o comunque solo nell’immediatezza delle operazioni) concentrando il vincolo direttamente sulle somme ivi depositate con veloce creazione di conto c.d. Specchio da parte della Banca ove il conto interessato è aperto e successiva immediata trasmissione delle somme al FUG. Si sottolinea come il sequestro del conto risulti inutile ed appesantisce il lavoro e lo sviluppo delle indagini preliminari generando continue richieste di dissequestro per esigenze operative della società che su quel conto eventualmente deve ricevere pagamenti, bonifici, ecc..”;*

rilevato ancora che nella suddetta nota si sottolinea come *“Il Decreto 231/2001 è certamente potente strumento di contrasto che consente molteplici possibilità di intervento con misure cautelari tra cui, anche in questo caso, il sequestro preventivo ex art.53 finalizzato alla confisca o il sequestro conservativo ex art.54. Inoltre l’art.22 prevede una rigorosa disciplina della prescrizione che consente di non vedere vanificato il lungo lavoro iniziato anni prima almeno sul piano del contrasto alla criminalità degli enti.”;*

tutto ciò premesso, in linea con gli orientamenti della Procura Generale e per le ragioni sopra indicate, invita i Magistrati titolari dei procedimenti ad operare tempestivamente già nella prima fase delle indagini preliminari la valutazione di competenza in ordine ai presupposti per la eventuale richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca in tutti i casi in cui la normativa prevede la confisca, acquisendo, con delega alla polizia giudiziaria, quanto necessita per approfondire gli aspetti che consentano di procedere, nel caso di positiva valutazione e in presenza dei presupposti di legge, a presentare richiesta di sequestro preventivo ai sensi dell’art.321 commi 2 e/o 2bis²cpp;

² Art.321, commi 1, 2 e 2bis c.p.p.

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.



2 bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.



richiama a tal fine richiama a titolo esemplificativo l'art.240³ c.p. , l'art.240 bis⁴c.p. , l'art.322 ter⁵ c.p., l'art.446⁶ c.p., l'art.452 undecies⁷ c.p., l'art.640 quater⁸ c.p., l'art.644 comma 6⁹c.p., l'art.648

³ Art.240 c.p. -Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto [c.p.p. 676, 733, 316 ss., 321 ss., 86 disp. att. c.p.p.]. È sempre ordinata la confisca:

1. 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
2. 1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;
3. 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa [c.p.p. 676].

⁴ Art.240 bis c.p. - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517 ter e 517 quater, 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, nonché dagli articoli 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 sexies, 452 octies, primo comma, 452 quaterdecies, 493 ter, 512 bis, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 603 bis, 629, 640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640 bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nel caso previsto dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

⁵ Art.322 ter c.p. - 1.Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322 bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322 bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

⁶ Art.446 c.p. - In caso di condanna per taluno dei delitti previsti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'art. 240 è obbligatoria.

⁷ Art.452 undecies c.p. - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

⁸ Art.640 quater c.p. - Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter.

⁹ Art.644 comma 6 c.p. - Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.



quater¹⁰ c.p., l'art.85 bis¹¹ D.P.R. 309/1990, l'art. 12 bis¹² e ter¹³ D.Lvo n.74/2000 in materia di reati tributari, l'art.301¹⁴ D.P.R. n.43/1973, l'art.44 comma 2¹⁵ D.P.R. 380/2001;

¹⁰ Art.648 quater c.p. – 1.Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

¹¹ Art.85 bis D.P.R. 309/1990 -Nel casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, si applica l'articolo 240 bis del codice penale.

¹² Art.12 bis L.n.74/2000 –

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

¹³ Art.12 ter L.n.74/2000 –

1. Nel casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240 bis del codice penale quando:

- a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
- b) l'imposta evasa è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
- c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
- d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
- e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.

¹⁴ Art.301 D.P.R. n.43/1973 – 1.Nel casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a migliorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. 4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

5-bis. Nel casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

¹⁵ Art.44 comma 2 D.P.R. 380/2001 - La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della

invita altresì i Magistrati a procedere analogamente in presenza di illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi dell'art.53¹⁶ D. Lgs 231/2001 valutando tempestivamente se vi sono i presupposti per la richiesta di sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 D.Lvo 231/2001 procedendo di conseguenza in caso di valutazione positiva e dei presupposti di legge; **richiama** il progetto organizzativo 29/8/23-14/9/23 in ordine alle indicazioni date in materia di sequestri e confische;

dispone, come viene indicato in OdS apposito e separato rivolto alle Segreterie penali, che:

- sia annotato per ciascun procedimento penale pendente in cui è stato emesso decreto di sequestro preventivo, a cura della Segreteria penale del Magistrato titolare del procedimento e con la supervisione del Magistrato titolare che verifica tale adempimento, sia a SICP, con stampa del SICP relativa alla annotazione fatta, che in un apposito foglio notizie, che viene indicato in indice rimanendo agli atti del fascicolo del PM e ove il magistrato titolare appone la propria firma come visto, quale sia l'importo dei beni oggetto del decreto di sequestro preventivo emesso e quali sia l'importo nonché la tipologia dei beni che sono stati rinvenuti nella disponibilità dell'indagato o di terzi e sottoposti effettivamente a sequestro preventivo;

-che sia il SICP che il suddetto foglio notizie siano sempre aggiornati, a cura della Segreteria penale del Magistrato titolare del procedimento e con la supervisione del Magistrato titolare che verifica

confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri Immobiliari.

¹⁶ Art.53 D.Lgs n.231/2001 .

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322 bis e 323 del Codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di Interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di Interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104 bis, commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.



l'adempimento e appone il visto, in caso di modifiche che subentrino a seguito di pronuncia di riesame reale che dispone la restituzione totale o parziale dei beni, nonché in caso di altri provvedimenti di restituzione totale o parziale dei beni a cura dell'autorità giudiziaria procedente su istanza di parte o d'ufficio;

-che quando interviene la sentenza di primo grado che dispone la confisca, il PM dell'udienza in cui è stata pronunciata sentenza che statuisce la confisca indicherà la disposizione di confisca con specificazione dell'importo in un foglio notizie (proseguirà in quello che già vi è agli atti del procedimento nel caso sia stato in precedenza formato un foglio notizie perché è intervenuto un sequestro preventivo; nel caso non vi sia stato in precedenza alcun sequestro preventivo, per cui manca agli atti il foglio notizie, sarà formato un nuovo foglio notizie a cura del PM d'udienza con indicazione della statuizione di confisca disposta con la sentenza in primo grado con il relativo importo).

-che all'esito della pronuncia della emissione della sentenza di primo grado in cui viene disposta la confisca, il foglio notizie sia inviato in copia alla Procura Generale di Venezia.

Si comunichi ai Magistrati e ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di polizia giudiziaria.

Si comunichi al Sig. Procuratore Generale di Venezia.

Rovigo, 26/2/2024

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato

